

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

"Trattamento di previdenza. Ricongiunzione periodi assicurativi"

Relatore: Cons. Di Gioia


**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

Signor Presidente e Colleghi Consiglieri,

la II Commissione, nella seduta del 30/6/87, ha riesaminato la legge regionale "Trattamento di previdenza. Ricongiunzione periodi assicurativi" e dopo ampia discussione ha espresso parere favorevole all'unanimità alla allegata relazione dell'Assessorato, facendola propria.

Pertanto, si sottopone il provvedimento di che trattasi all'approvazione di questa Assemblea.

IL RELATORE
Lilino DI GIUDA



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AA.GG. SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

UFFICIO ASSISTENZA E PREVIDENZA
.....

PROT.N° _____

BARI, _____

AL SIG. PRESIDENTE CONSIGLIO
REGIONALE
Ufficio Aula

S E D E

OGGETTO: "Trattamento di previdenza - Ricongiunzione periodo
di assicurativi" - Riesame -

Si trasmette l'acclusa relazione concernente il
D.D.L. in oggetto per il relativo riesame.

L'ASSESSORE
(Leonardo Br. Aprile)

RELAZIONE

D. D. L.

Con foglio n. 3681/20202 del 28/2/87, il Commissariato del Governo nella Regione Puglia, ha reso note alcune osservazioni formulate dal Governo in merito al D.D.L. indicato in oggetto e la conseguente decisione di rimmetterlo ad un nuovo esame, avendo in esso individuato contrasto con l'art.2 della legge 29/79 e disparità di trattamento nei confronti della generalità dei pubblici dipendenti.

Si ritiene, pertanto, indispensabile una ulteriore puntualizzazione degli aspetti inerenti la materia oggetto d'esame legislativo, sottolineando le implicazioni di natura previdenziale cui essi rimandano.

Attesa la finalità perseguita dal D.D.L. di disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza a favore del personale proveniente dagli Enti soppressi, transitato alle Regioni, a torto discriminato dalla normativa corrente, si ribadisce quanto segue:

- In attuazione della Legge 22/7/75, n° 382, si è disposto il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate da Enti Pubblici e del relativo personale. Nel programmare detti trasferimenti, però, non è stata adeguatamente considerata la situazione in cui si sarebbe venuta a trovare parte del personale proveniente da Enti diversi, per il quale è stato disposto l'inquadramento nei ruoli regionali, in ordine al trattamento sia di quiescenza che di previdenza. L'estrema varietà normativa che, in atto caratterizza i predetti trattamenti, scaturente dall'appartenenza del personale ad Enti con discipline diversificate rispetto a quelle previste nell'ordinamento regionale; la mancanza nelle leggi e nei decreti di trasferimento di una precisa norma in merito alla ricongiunzione dei servizi resi presso le Amministrazioni di provenienza, ha creato gravi disparità fra il

personale proveniente, sin dal 1975, dagli Enti Pubblici.

Infatti, la certezza della posizione previdenziale è attualmente limitata agli ex statali, per i quali opera una automatica ricongiunzione dei servizi e al personale degli Enti Locali, i quali continuano ad essere iscritti presso le medesime gestioni CPDEL e INADEL.

Con la Legge 29/79, il legislatore, al fine di ovviare alla predetta mancanza, dispone all'art.6 la ricongiunzione d'Ufficio del periodo pregresso senza alcun onere a carico del dipendente. Tuttavia, la interpretazione restrittiva data a tale norma (Circolare Min.Tesoro Dir. Gen.Ist.di Prev. N° 598 del 12/8/80), determina l'esclusione dal beneficio dei dipendenti provenienti da Enti interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo, riforma o di riduzione di cui alla L.R. 3/4 1984, n°16 e di cui alle LL.RR. 7/6/75, n°52, 29/8/79, N°55, 12/12/79, n°76, 20/6/80, n° 71, 25/3/74, n°18, art.87 (art.2 d.d.l. in esame), che, di fatto ad oggi deve sottoporsi ad oneri di riscatto notevolmente gravosi per effettuare la ricongiunzione dei servizi ai fini previdenziali in applicazione dell'art.2 della L. 29/79.

Dalla necessità, dunque di sanare tale situazione, in conformità e per analogia a quanto già disposto con L.R.18/4/86, n° 10 relativa al personale ERSAP, a quanto previsto dalla L.della Regione Molise 5/9/84, n°27, art.9, si ripropone nella sua formulazione integrale, il D.D.L. in oggetto, ritenendo che l'adozione dello stesso costituisca un atto di perequazione a favore del personale di che trattasi, altrimenti penalizzato per carenza di normativa generale, nonché di risoluzione dei problemi di quiescenza e di previdenza che ostacolano la definizione della posizione giuridico-economica dei dipendenti provenienti dagli Enti soppressi.

LEGGE REGIONALE : " Trattamento di previdenza. Ricongiunzione periodi assicurativi".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

Art. 1

La ricongiunzione dei periodi assicurativi, ivi compresi quelli figurativi, riscattati o in corso di riscatto presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS, del personale inquadrato con L.R. 3.4.84, n. 16 (Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi delle LL. 17.8.74, n. 386; 29.6.77, n. 349; 23.12.78, n. 833 e del personale messo a disposizione ai sensi del D.P.R. 616 del 24.7.77 e delle leggi nn. 641/78 e 642/72), per i quali non opera il disposto dell'art. 6 della L. 7.2.79, n. 29, avviene senza oneri a carico del personale interessato.

Art. 2

Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresì estese al personale trasferito alla Regione Puglia in osservanza degli artt. 13 e 18 - ultimo comma - del D.P.R. 30.12.72, n. 1036, inquadrato con L.R. 7.6.75, n. 52, al personale di cui alle LL.RR. 29.8.79, n. 55, 12.12.79, n. 76, 20.6.80, n. 71, 25.3.74, n. 18 - art. 87, al personale inquadrato nel Ruolo regionale dal 1 aprile

*Consiglio Regionale
della Puglia*

1972, proveniente dallo Stato, che ha prestato servizio senza soluzione di continuità presso la Sezione Speciale Riforma Fondiaria in Puglia, Lucania e Molise (ora Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia - ERSAP -) prima del servizio reso allo Stato e a tutto il personale proveniente dallo Stato, che abbia prestato servizio precedente in enti diversi ed abbia ottenuto il riconoscimento di questo da parte della Regione Puglia ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio e della retribuzione.*

Tale beneficio si estende ai lavoratori per i quali la ricongiunzione parzialmente onerosa sia stata già concessa ed accettata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3

L'onere finanziario, conseguente all'applicazione dell'art. 2 della L. 7.2.79, n. 29, per la ricongiunzione presso la CPDEL dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso gli Enti di provenienza dei dipendenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge, è posto a carico del bilancio della Regione Puglia.

ART. 4

Agli oneri rivenienti dalla applicazione della presente legge, valutabili preventivamente in L. 1.000.000.000, si fa fronte con

*Consiglio Regionale
della Puglia*

9

lo stanziamento già previsto al Cap. 0003020 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 402 del 20/22.12.1986.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ff. (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
ff. (Dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
ff. (Dott. Renato Guaccero)

10*

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 66 del 30/6/87

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale,
rispettivamente in data 5/3/87 prot. n.1676. Legge Regionale. "Trat-
tamento di previdenza. Ricongiunzione periodi assicurativi".

2. Dopo ampia discussione , la II Commissione decide di esprimere parere
favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allega-
to che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-
missari:
favorevole: Di Gioia, Lia, Augelli, Cavallo, Mariella, Mansueto, Piccigallo.
contrari:
di astensione:

5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario:
Di Gioia